



COMUNE DI LENTINI
Provincia di SIRACUSA
Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 23.02.2015, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267100)

N. 3 DEL 28.08.2015

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DELL'INDEBITAMENTO PREGRESSO DEL COMUNE DI LENTINI.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 15,00 e segg., nella Residenza Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata, con D.P.R del 21.05.2015 su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267100, con l'intervento dei signori:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
PETROLO dott.ssa CARMELA	P	
D'ARRIGO dott. ALBERTO	P	
TROVATO dott. GIOVANNI	P	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

con deliberazione consiliare n.1 del 16.1.2015, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Lentini;
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2015 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
in data 9 giugno 2015 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 e del D.P.R. n. 378/93, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato entro cinque giorni dalla notifica del decreto di nomina e precisamente il giorno 11/06/2015;

Visti:

il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

CONSIDERATO:

-che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24/8/1993 n.378 "l'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto della tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e dai relativi decreti attuativi DM 22 novembre 1985 e DM 4/09/2009;

-che con nota del 05/08/2015 prot. N. 16889 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEP A - Ufficio XII l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello stato;

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEP A - Ufficio XII, con nota prot. N. 65294 del 27.08.2015, ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale di tesoreria unica n. 319648, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Siracusa, intestata "COMM. STRA. LIQ. COMUNELENTINI";

-che il Comune di Lentini ha stipulato con atto rep. n. 33053 del 13/04/2015 apposita convenzione di tesoreria con la Banca Agricola Popolare di Ragusa per il periodo dal 01/04/2011 al 31/12/2015;

-che la Commissione Straordinaria di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestataria di un'autonoma partita iva e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

-che la Commissione straordinaria di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimata a sostituirsi agli organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, può auto organizzarsi;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di **ISTITUIRE**, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24/8/1993 n.378, il servizio di cassa della gestione liquidatoria dell'indebitamento pregresso del Comune di Lentini;

di **DARE ATTO** che il Servizio di Tesoreria del Comune di Lentini è in atto gestito dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.P.A., Istituto di Credito con sede in Ragusa, Viale Europa n. 65, C.F. 00026870881;


di **AFFIDARE**, pertanto, il servizio di cassa della gestione liquidatoria dell'indebitamento pregresso dell'Ente alla Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.P.A., Istituto di Credito con sede in Ragusa, Viale Europa n. 65;

di **APPROVARE** l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa;


di **AUTORIZZARE** il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione, dott.ssa Carmela Petrolo, alla stipulazione della convenzione in oggetto;

di **DARE MANDATO** al Segretario Generale dell'Ente, di procedere alla stipula del relativo contratto in forma pubblica amministrativa;

di **DARE ATTO** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 c. 6 del DPR 378/1993;



Dott.ssa Carmela Petrolo



Dott. Alberto D'Arrigo



Dott. Giovanni Trovato

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me Dr. Carmelo Cunsolo Segretario Generale del Comune di Lentini, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:


1) Dott.ssa CARMELA PETROLO domiciliata per la carica presso il Comune di Lentini (SR), nella sua qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Lentini, nominata ai sensi dell'art. 252 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

2) BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A. con sede in RAGUSA, viale Europa, 65 - iscritta al Tribunale di Ragusa R.E.A. N. 486 Albo aziende di credito n. 1330, Albo dei Gruppi bancari n. 5036.9 ed al Registro Società ed alla Camera Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Ragusa al n. 00026870881 - partita Iva 00026870881 - rappresentata da Aloisi Rosanna, nata ad Augusta il 16/8/1966, domiciliato per la sua carica a Lentini, non in proprio, ma nella sua qualità di Preposto pro-tempore della filiale della Banca Cassiere di Lentini ed incaricato di sottoscrivere la presente convenzione giusta delega a tal uopo predisposta dalla Direzione Generale della Banca in data 5 agosto 2015, che costituisce parte integrante e sostanziale ed allegato al presente atto.

I componenti suddetti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono certo, mi chiedono di rendere pubblico quanto segue:

PREMESSO

- che il comune di Lentini, con delibera n. 1 del 16 gennaio 2015 ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 21 maggio 2015 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 9 giugno 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: dott.ssa Carmela Petrolo, dott. Alberto D'Arrigo e dott. Giovanni Trovato;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 giugno 2015 si è regolarmente insediata presso il comune di Lentini eleggendo quale presidente la dott.ssa Carmela Petrolo, così come da verbale di insediamento del 11 giugno 2015;
- che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n. 373, "L'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990.";
- che con delibera commissariale n. 3 del 29/08/2015 è stato istituito un servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzione;



- che il Comune di Lentini è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti ministeriali 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 e che di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni;
- che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dalla Commissione medesima a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Catania;
- che a seguito di richiesta della Commissione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGEP – Ufficio XII, sarà disposta l'apertura della contabilità speciale di Tesoreria unica n. 319648 presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Siracusa, intestata "COMM.STRA.LIQ.COMUNELENTINI";
- che il Comune di Lentini ha stipulato con atto rep. 33053 del 13/04/2011 apposita convenzione con la BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A., – filiale di Lentini per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/04/2011 al 31/12/2015;
- che la Commissione straordinaria di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestataria di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che la Commissione straordinaria di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimata a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto-organizzarsi;

Tutto ciò premesso e considerato

le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO

La Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Lentini (in seguito denominata semplicemente Commissione) affida alla BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA – S.C.P.A., filiale di Lentini (in seguito denominata semplicemente Banca Cassiere o Cassiere) il servizio di cassa con decorrenza dalla data odierna fino al completamento del mandato conferito alla Commissione, salvo che intervenga scadenza del contratto di tesoreria.

ART. 2

OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione, che sarà svolto presso la Banca Cassiere, filiale di Lentini, sita in Via Vittorio Emanuele III n. 58, nei limiti dell'orario stabilito per la filiale medesima, ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Commissione e dalla medesima ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative disposizioni integrative e applicative, nonché la custodia di titoli e valori.

L'esazione si intende fatta senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della Banca Cassiere, la quale non è tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad



impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura della Commissione ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. Sono incluse nella cura delle riscossioni le "entrate patrimoniali". Sono escluse quelle incassabili secondo le leggi per la riscossione delle imposte dirette.

ART. 3 RISCOSSIONI

Le entrate saranno incassate dalla Banca Cassiere di norma in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dalla Commissione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e debitamente firmati dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione (ovvero in caso di impedimento, da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l'indicazione del debitore;
- c) la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- d) la causale del versamento;
- e) il numero progressivo dell'ordinativo per l'esercizio finanziario;
- f) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) l'indicazione per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- h) le indicazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera"
- i) codice SIOPE.

Qualora le annotazioni di cui sopra siano mancanti, il Cassiere deve ritenersi autorizzato a imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al Cassiere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall'ente.

Le somme che dovessero pervenire direttamente alla Banca-Cassiere, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, dovranno essere tempestivamente comunicate alla predetta Commissione che provvederà ad emettere il relativo ordinativo d'incasso (reversale).

A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia, in luogo e vece della Commissione Straordinaria di Liquidazione, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

ART. 4 PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati di norma in base ad ordini di pagamenti (mandati) individuali o collettivi, emessi dalla Commissione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e debitamente firmati dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione (ovvero in caso di impedimento, da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

I mandati di pagamento dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali e dovranno riportare:

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA. In caso di mandati a favore di società o ditte deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza;
- c) l'ammontare della somma lorda – in cifre e in lettere – e netto da pagare;
- d) la causale del pagamento;
- e) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- f) il numero progressivo del mandato di pagamento per l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) l'eventuale indicazione delle modalità agevolativa prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- h) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- i) il codice SIOPE.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca-Cassiere.

La Banca-Cassiere dovrà astenersi dal pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno degli elementi sopra elencati, non sottoscritti da persona a ciò autorizzata, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dalla Commissione. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato a effettuare il pagamento ai propri sportelli nel rispetto, comunque, del limite dei 1.000,00 euro (Mille/00 euro) giusta la previsione dell'art. 12, comma 2 del D.L. 201/2011 o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma entro tre giorni lavorativi bancabili successivi a quello di consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Commissione sull'ordinativo, la Commissione medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancario precedente la scadenza.


A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro "PAGATO".

In alternativa ed ai medesimi effetti il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare alla Commissione Straordinaria di Liquidazione.

I pagamenti sono effettuati dal Cassiere nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul conto della Commissione di Liquidazione.

Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da erronea indicazione dei dati evidenziati dalla Commissione sul mandato.

Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili da trasmettere al beneficiario con spese a carico dello stesso.



ART. 5
TESORERIA UNICA

E' fatto obbligo alla Banca-Cassiere di rispettare le norme di cui al sistema di Tesoreria Unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme di attuazione.

ART. 6.
DOCUMENTAZIONE

La banca- Cassiere, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere al corrente:

1. il giornale di cassa sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
2. il bollettario di riscossione che dovrà recare su ogni bolletta gli estremi dell'ordinativo d'incasso;
3. Gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento estinti dovranno essere custoditi presso la filiale di Lentini e restituiti al Presidente della Commissione Straordinaria con cadenza mensile e comunque a seguito di apposita richiesta.

Il Cassiere si avvarrà di procedure informatiche per la produzione della suddetta documentazione.

ART. 7
OBBLIGO DI RENDICONTO

Il Cassiere dovrà presentare, annualmente, il rendiconto delle operazioni effettuate, in entrata ed in uscita, avvalendosi di procedure informatiche, e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dei mandati di pagamento, su moduli meccanizzati, con le modalità ed i termini di cui all'analogha convenzione stipulata con il Comune di Lentini.

ART. 8
VERIFICHE DI CASSA

La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.


ART. 9
COMPENSI – SPESE DI GESTIONE

Per lo svolgimento del servizio da parte della Banca Cassiere non viene richiesto alcun compenso

Saranno poste a carico della gestione Commissariale soltanto le spese vive che saranno sostenute per l'espletamento del servizio (postali, bolli, stampati ed eventuali altre spese documentabili). Il Cassiere procede con periodicità annuale alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo alla Commissione Straordinaria di liquidazione apposita nota spese.

La Commissione si impegna ad emettere i relativi mandati e a regolarizzarli con immediatezza e comunque entro i termini di legge.

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario dell'Ente ai sensi della legge n.604/1962, quale pubblico ufficiale rogante, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D" allegata alla richiamata legge n.604/1962;



ART. 10

SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico della Commissione.

Agli effetti della registrazione si chiede l'applicazione del combinato dettato di cui agli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ART. 11

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 12

DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la Commissione e la Banca Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi come appresso:


- La Commissione presso la propria sede sita in Lentini – Piazza Principe Umberto I presso la sede Municipale;
- La Banca Cassiere presso la filiale di Lentini sita in Via Vittorio Emanuele III, n. 58.

ART. 13

CAUZIONE

Per l'espletamento del servizio, la Banca Cassiere, in quanto compreso nelle categorie previste dall'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, è esonerato dal prestare cauzione pur rispondendo, con l'intero patrimonio, di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario per conto ed in nome della Commissione.

Richiesto, io Segretario ho ricevuto questo atto che si compone di n. 8 (otto) pagine , previa lettura, viene dalle parti riconosciuto conforme alla volontà espressami e con me sottoscritto come appresso.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the lower right quadrant of the page.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio al n. 1566 dal 8 SET. 2015

al 23 SET. 2015 per 15 giorni consecutivi.

Lentini, li _____

Il Messo Comunale

IL Segretario Generale
Dott. Carmelo Cunsolo



E' copia conforme al suo originale
per la pubblicazione.
Lentini, 8 SET. 2015

IL COORDINATORE 1° SETTORE

(Dott. Salvatore R. Agnello)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Agnello", written over the printed name.